



COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA SINDACALE

N. 03 DEL 17/02/2016;

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave nel centro abitato del Comune di Calatabiano - Obblighi dei commercianti nella vendita di fave sfuse.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

PREMESSO CHE con nota prot. n. 11904/2016, è stata segnalata la presenza di un infante affetto da favismo;

ACCERTATO CHE da risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

CHE i soggetti affetti dal predetto deficit, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

CHE il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

CHE l'intervento preventivo risulta più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche;

CHE la superiore nota è stata inoltrata, a mezzo fax, in data 12.02.2016, all'Asp di Giarre al fine dell'acquisizione di parere preordinato all'eventuale emissione di ordinanza sindacale;

CHE, nelle more dell'acquisizione del parere richiesto, per ragioni di tutela del preminente interesse della salute pubblica ex art. 32 della Costituzione, si rende necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno m. 300 di raggio dall'immobile di abitazione usuale dell'infante o dai luoghi di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD (posto di lavoro, nonché luoghi di cura, di studio, di culto ecc.);

CHE si rende, altresì, necessario regolamentarne la vendita e/o la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore di crisi emolitiche;

CHE, nelle more dell'aggiornamento e della integrazione del Regolamento di Igiene del Comune di Calatabiano, nonché del Regolamento di Polizia Urbana, si rende necessaria l'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini esposti al favismo;

VISTO l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 7 bis del TUEL;
VISTO l'art. 650 del c.p.;

ORDINA

per i motivi suesposti:

A) E' vietata la coltivazione di fave (*Vicia faba maior*), di favino (*Vicia faba minor*) e di favetta (*Vicia faba equina*) di piselli ed altre leguminose nel raggio di 300 metri in linea d'aria dall'abitazione di residenza del nucleo familiare interessato, sita in Via E. Fermi.

B) Ai proprietari dei fondi che si trovino nel raggio di 300 metri dall'abitazione, di eliminare tutti i tipi di colture in questione: fave - favino - favetta - piselli - fagioli- altre leguminose entro sette giorni dalla data del presente provvedimento.

C) Che *“nel territorio comunale è consentita la vendita di fave, favino e favetta fresche, nel mercato settimanale del Lunedì ed in tutti gli esercizi commerciali di ogni ordine e dimensione, a condizione che le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ed a condizione che sia data corretta pubblicità della vendita di fave fresche con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm. contenenti la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita fave fresche”.*

D) Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

E) Alla Polizia Municipale di verificare l'osservanza del presente provvedimento.

AVVISA

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia sez. Catania entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio o in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 17 Febbraio 2016



Il SINDACO
Giuseppe Intelisano
Giuseppe Intelisano